Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Martedì, 17 giugno 1969 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 150 DEL 17 GIUGNO 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1967. Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SECONDA estrazione eseguita il 20 maggio 1969; Parte II: Serie sorteggiate nell'anno precedente.

(4624)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1968, n. **1564**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Donato, nel comune di Trento.

N. 1564. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 3 dicembre 1967, integrato con dichiarazione del 9 marzo 1968, relativo alla erezione della parrocchia di San Donato, in contrada San Donà del comune di Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 23. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **285**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giusto e di S. Maria, nel comune di Sesto Fiorentino.

N. 285. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 1° marzo 1968, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Giusto, in frazione Gualdo del comune di Sesto Fiorentino (Firenze), e di S. Maria, in frazione Morello e Gualdo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 24. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1969.

Nomina del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione dei comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata;

Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Genova è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Liguria, così composto:

Presidente:

Pastorino dott. Carlo, presidente dell'amministrazione provinciale di Genova.

Componenti:

Maggioni dott. Romano, assessore alla sanità della provincia di Genova;

Morante dott. Vincenzo, medico provinciale di Genova;

Lombardo prof. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Genova;

Lanzara ing. Alfredo, provveditore regionale alle opere pubbliche della Liguria;

Ruocco ing. Luigi, capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile della Liguria;

Pisu prof. Italo, direttore del reparto medico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova;

Bottini dott.ssa Maria Teresa, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova;

Bossolasco prof. Mario, direttore dell'istituto geodetico e geofisico dell'Università di Genova - esperto meteorologo;

Inserillo ing. Giovanni, ispettore di zona dei vigili del fuoco;

Cappuccini ing. Ambrogio, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Genova;

Zizzi ing. Giovanni, direttore della sezione di Genova dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Pappalardo dott. Giacinto, capo del servizio medico presso l'ispettorato regionale del lavoro della Liguria;

De Micheri rag. Marcello, rappresentante delle provincie della regione ligure;

Opisso Pedemonte dott. Fernanda, rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

Risso dott. Massimo, presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Cresta dott. Gian Enrico, esperto designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Infante dott. Antonio, consigliere di 2ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito l'ex coefficiente 670.

L'onere per i gettoni di presenza per il 1969 graverà sul capitolo 1063 del corrispondente stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 1.000.000 (un milione). Per gli anni 1970 e 1971 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato e per pari importo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1969
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 312

(5085)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1969.
Nomina del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Sardegna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
Ritenuto di dover procedere alla costituzione dei comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata;
Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Cagliari è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, così composto:

Presidente:

Del Rio dott. Giovanni, Presidente della Regione autonoma della Sardegna.

Componenti:

Latte prof. Bacchisio, assessore alla sanità della Regione autonoma della Sardegna;
Pintus prof. Lucio, medico provinciale di Cagliari;
Nonis dott. Michele, ufficiale sanitario del comune di Cagliari;
Dessì Deliperi dott. Flavio, provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna;
Cinalli dott. ing. Lucio, direttore dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;
Massida prof. Antonio, direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cagliari;
Pozzaglia prof. Lorenzo, direttore della sezione chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cagliari;
Mattana ten. col. Nicolò, esperto metereologo;
Oriani ing. Giuseppe, ispettore della V zona Lazio-Umbria-Sardegna dei vigili del fuoco;
Lo Basso ing. Gino, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari;
Glauco ing. Gino, direttore della sezione di Cagliari dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Sciavicco dott. Mario, capo del servizio medico presso l'ispettorato regionale del lavoro;
Meloni prof. Giuseppe, presidente dell'amministrazione provinciale di Cagliari, rappresentante delle province della Sardegna;
Murtas dott. Franco, assessore ai servizi tecnologici del comune di Cagliari, rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;
Pasolini avv. Antonio, presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari;
Brotzu prof. Giuseppe, esperto designato dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari.

Segretario:

Crescenzo dott. Guglielmo, consigliere di 2ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.
Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito l'ex coefficiente 670.
L'onere per i gettoni di presenza per il 1969 graverà sul capitolo 1063 del corrispondente stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 1.000.000 (un milione). Per gli anni 1970 e 1971 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato e per pari importo.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1969
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 310

(5086)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1969.
Nomina del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;
Ritenuto di dover procedere alla costituzione dei comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata;
Viste le designazioni degli enti e delle amministrazioni interessate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'ufficio del medico provinciale di Firenze è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Toscana, così composto:

Presidente:

Gabuggiani Elio, presidente dell'amministrazione provinciale di Firenze.

Componenti:

Cantini Ginetto, assessore alla sanità della provincia di Firenze;
Lopes dott. Antonino, medico provinciale di Firenze;
Satta dott. Ernesto, ufficiale sanitario del comune di Firenze;
De Sanctis dott. Vittorio, provveditore regionale alle opere pubbliche della Toscana;
Panelli ing. Ferdinando, capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile della Toscana;
Biffi Gentile prof. Guido, direttore del reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze;

Biffoli prof. Roberto, direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze;

Garat Zacolo ten. col. Augusto, tenente colonnello dell'Aeronautica militare - esperto meteorologo;

Cuomo dott. ing. Salvatore, ispettore di zona dei vigili del fuoco della Toscana;

Borzillo dott. ing. Giulio, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Firenze;

Vecchione ing. Renato, direttore della sezione di Firenze dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Perna dott. Carlo, ispettore medico capo, dirigente il servizio medico presso l'ispettorato del lavoro di Firenze;

Malatesta avv. Carlo, presidente dell'amministrazione provinciale di Massa-Carrara - rappresentante delle province della regione Toscana;

Mazzocca Pietro, assessore all'igiene del comune di Firenze - rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

Bracco prof. Roberto, presidente della camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Perticucci dott.ssa Telda, esperto designato dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze.

Segretario:

Narducci dott. Stefano, consigliere di 3ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti e di categorie interessate; dovrà inoltre sentire i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle provincie e dei comuni di volta in volta interessati.

Il comitato dura in carica tre anni.

Art. 2.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato, agli effetti del trattamento economico di missione, viene attribuito l'ex coefficiente 670.

L'onere per i gettoni di presenza graverà per il 1969 sul capitolo 1063 del corrispondente stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, nell'ammontare presunto di L. 1.000.000 (un milione). Per gli anni 1970 e 1971 graverà sui capitoli corrispondenti a quello sopraindicato per pari importo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1969
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 308

(5084)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1969.

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 640, ed il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, ratificato, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1951, n. 189, concernenti la costituzione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.);

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1937, n. 2232, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 510, riguardante la partecipazione degli istituti di credito al capitale dell'I.N.G.I.C.;

Visto l'art. 11 dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 15 novembre 1937, n. 2069;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1968, registro n. 23 Finanze, foglio n. 374, col quale venne nominato il consiglio di amministrazione dell'I.N.G.I.C. a decorrere dalla data del decreto interministeriale medesimo e per la durata di un quadriennio;

Vista la nota in data 25 novembre 1968, con la quale la direzione generale della Banca nazionale del lavoro ha notificato all'I.N.G.I.C. le dimissioni del proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'istituto, dott. Goffredo Battelli, designando, in sostituzione, il dott. Giovanni Giugliano, vice direttore centrale della banca medesima;

Considerata la necessità di procedere all'integrazione del predetto consiglio di amministrazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento e fino alla scadenza stabilita dal cennato decreto interministeriale 15 giugno 1968, è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.) il dott. Giovanni Giugliano, in rappresentanza della Banca nazionale del lavoro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1969

Il Ministro per le finanze
REALE

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1969
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 212

(4984)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1969.

Revoca, d'ufficio, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche, nella officina farmaceutica della ditta Pharmaton italiana, sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 2752 in data 4 agosto 1960, con il quale la ditta Pharmaton italiana fu autorizzata a produrre specialità medicinali chimiche, purchè registrate, nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via della Torre n. 40;

Vista la comunicazione del medico provinciale di Milano, in data 10 marzo 1969, dalla quale risulta che, in seguito ad accertamenti esperiti dal comando N.A.S. di Milano, la ditta suindicata ha cessato ogni attività produttiva nell'officina predetta ed i locali sono stati adibiti ad altri usi;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca d'ufficio;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

E' revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica della ditta Pharmaton italiana, sita in Milano, via della Torre n. 40, concessa con decreto ministeriale n. 2752 in data 4 agosto 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 maggio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(5079)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 3536 del 14 settembre 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Napoli ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Capitolo » nel comune di Acerra;

Visto il voto n. 273 dell'11 febbraio 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la suddetta strada possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4 lettera *d*) della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, pertanto, che tale strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Capitolo » nel comune di Acerra, con uno sviluppo di km. 0+700 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

(5181)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 giugno 1969.

Proroga della gestione commissariale dell'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 29 successivo, è stato disposto — *per i motivi* indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso ed ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, lo scioglimento del consiglio provinciale di Pesaro e Urbino e nominata la commissione *straordinaria per la provvisoria* amministrazione dell'ente nelle persone del vice prefetto dott. Rosario Odierna, presidente, del vice prefetto ispettore dott. Giovanni De Silva e del direttore di ragioneria di 1ª classe dott. rag. Leonardo Lapomarda, componenti.

La commissione straordinaria ha in corso di adozione un complesso di importanti ed indilazionabili provvedimenti amministrativi che concernono *tutti i settori istituzionali* dell'Ente e sarebbe, pertanto, sommamente pregiudizievole che la loro realizzazione venisse ora interrotta o comunque rallentata.

Si rende, pertanto, necessario che l'attività iniziata dalla commissione stessa sia prorogata per portare a termine tali provvedimenti e possano altresì essere predisposti gli adempimenti per la ricostituzione della amministrazione ordinaria.

Non va, d'altra parte, trascurata la circostanza che nel prossimo autunno verranno indette le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali, per cui è indubbia la opportunità che le elezioni per la nomina del nuovo consiglio provinciale siano effettuate contemporaneamente.

Per tali considerazioni viene disposto con decreto prefettizio, in pari data, la proroga della attuale gestione commissariale della amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Pesaro, addì 11 giugno 1969

Il prefetto: GRANATO

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1969, con il quale è stato provveduto allo scioglimento del consiglio provinciale di Pesaro e Urbino ed alla nomina della commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione dell'ente nelle persone del vice prefetto dott. Rosario Odierna, presidente, del vice prefetto ispettore dott. Giovanni De Silva e del direttore di ragioneria di 1ª classe dott. rag. Leonardo Lapomarda, membri;

Considerato che con il 12 giugno prossimo verrà a scadere il termine dei tre mesi stabilito, per la durata della gestione straordinaria, dal primo comma dello art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, numero 148;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione stessa per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria della amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino, affidata alla commissione costituita dal vice prefetto dott. Rosario Odierna, presidente, dal vice prefetto ispettore dott. Giovanni De Silva e dal direttore di ragioneria di 1ª classe dottor rag. Leonardo Lapomarda, componenti, è prorogata ai sensi delle sopracitate disposizioni di legge.

Pesaro, addì 11 giugno 1969

Il prefetto: GRANATO

(5481)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di semeiotica chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Siena, è vacante la cattedra di semeiotica chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5491)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mogliano Veneto

Con decreto 13 febbraio 1969, n. 1359, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di nuova formazione proveniente da un tratto di alveo del fiume Zero abbandonato a seguito di rettifica segnato nel catasto del comune di Mogliano Veneto (Treviso), sezione *E*, al foglio n. 11 mappale 45 1/3 della superficie di mq. 160 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 9 giugno 1967 dall'ufficio erariale di Treviso; estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(5009)

Variante al piano regolatore generale del comune di Bardonecchia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1969, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 219, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Bardonecchia per la ricostruzione del villaggio di Rochemolles in località Beauvoir.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(4889)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3483 in data 22 maggio 1969 sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 18 e 19 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova.

(5002)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tortorici ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1969, il comune di Tortorici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.333.213, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5277)

Autorizzazione al comune di Sciacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, il comune di Sciacca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 342.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5280)

Autorizzazione al comune di Bronte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, il comune di Bronte (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5281)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1969, il comune di Cagliari viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 318.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5278)

Autorizzazione al comune di Centrache ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Centrache (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.377.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5279)

Autorizzazione alla provincia di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1969, la provincia di Salerno viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.052.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5276)

Autorizzazione al comune di Tusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1969, il comune di Tusa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.735.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5282)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1969, il comune di Cerignola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 618.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5283)

Autorizzazione al comune di Gombito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, il comune di Gombito (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.501.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5236)

Autorizzazione al comune di San Daniele Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, il comune di San Daniele Po (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.010.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5237)

Autorizzazione al comune di Pozzaglio ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, il comune di Pozzaglio ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.239.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5238)

Autorizzazione al comune di Soresina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, il comune di Soresina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.346.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5239)

Autorizzazione al comune di Pignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, il comune di Pignone (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.151.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5240)

Autorizzazione al comune di Veroli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, il comune di Veroli (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.136.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5241)

Autorizzazione al comune di Norma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, il comune di Norma (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.512.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5242)

Autorizzazione al comune di Corridonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, il comune di Corridonia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.177.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5243)

Autorizzazione al comune di Muccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, il comune di Muccia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 14.937.459, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi, dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5244)

Autorizzazione al comune di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, il comune di Somma Vesuviana (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.709.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5245)

Autorizzazione al comune di Sassofeltrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, il comune di Sassofeltrio (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.464.304, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi, dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5246)

Autorizzazione al comune di Montescudaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, il comune di Montescudaio (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.849.493, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi, dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5247)

Autorizzazione al comune di Ciano d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, il comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.300.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5248)

Autorizzazione al comune di Villanova del Ghebbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, il comune di Villanova del Ghebbo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.078.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5249)

Autorizzazione al comune di Folignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1969, il comune di Folignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.689.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5284)

Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1969, il comune di Castelfidardo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.138.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5285)

Autorizzazione al comune di Cerreto d'Esi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1969, il comune di Cerreto d'Esi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.900.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5286)

Autorizzazione al comune di Campofilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1969, il comune di Campofilone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.276.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5287)

Autorizzazione al comune di Ostra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1969, il comune di Ostra (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.396.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi, dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5288)

Autorizzazione al comune di Rocca San Felice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1969, il comune di Rocca San Felice (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 809.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5290)

Autorizzazione al comune di Ospedaletto d'Alpinolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1969, il comune di Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.254.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5292)

Autorizzazione al comune di Monsampolo del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1969, il comune di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.908.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5293)

Autorizzazione al comune di Tufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1969, il comune di Tufo (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi, dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5289)

Autorizzazione al comune di Moschiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1969, il comune di Moschiano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5291)

Autorizzazione al comune di San Pietro al Tanagro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1969, il comune di San Pietro al Tanagro (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.299.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5294)

Autorizzazione al comune di Gualdo Cattaneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1969, il comune di Gualdo Cattaneo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.296.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5295)

Autorizzazione al comune di Spigno Saturnia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1969, il comune di Spigno Saturnia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.045.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5296)

Autorizzazione al comune di San Giustino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1969, il comune di San Giustino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.055.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5297)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 110

Corso dei cambi del 16 giugno 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,85	626,80	627,10	626,91	626,10	627,45	626,95	626,91	627,45	626,80
$ Can.	582,15	581 —	581,25	581 —	580,90	581,80	580,90	581 —	581,80	581,70
Fr. Sv.	145,58	145,50	145,59	145,53	145,45	145,58	145,54	145,53	145,57	145,40
Kr D.	83,38	83,25	83,32	83,275	83,45	83,38	83,275	83,275	83,36	83,33
Kr N.	88,01	87,90	87,92	87,90	88 —	87,93	87,89	87,90	87,95	87,90
Kr Sv.	121,30	121,15	121,18	121,16	121,30	121,29	121,16	121,16	121,26	121,25
Fol	172,15	171,90	171,95	171,94	171,90	172,06	171,91	171,94	172,04	171,85
Fr B'	12,47	12,45	12,465	12,45	12,44	12,47	12,454	12,45	12,46	12,45
Franco francese	126,22	126,10	126,17	126,08	126,10	126,19	126,10	126,08	126,15	126 —
Lst	1499,02	1498,85	1499,75	1499,15	1498,75	1500,20	1499,40	1499,15	1500,20	1499,60
Dm occ	156,82	156,65	156,75	156,65	156,60	156,88	156,71	156,65	156,85	156,60
Scell Austr.	24,19	24,25	24,24	24,2405	24,20	24,26	24,24	24,2405	24,25	24,20
Escudo Port.	21,91	22 —	22,10	22,044	22,05	22,07	22,04	22,044	22,05	22 —
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,975	8,965	9 —	8,98	8,96	8,965	8,96	8,95

Media dei titoli del 16 giugno 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,375
» 5 % (Ricostruzione)	98,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,925
» 5 % (Città di Trieste)	96,025
» 5 % (Beni Esteri)	95,85
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	101,575
» » » » 1968-83	102,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 giugno 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	626,93
1 Dollaro canadese	580,95
1 Franco svizzero	145,535
1 Corona danese	83,275
1 Corona norvegese	87,895
1 Corona svedese	121,16
1 Fiorino olandese	171,925
1 Franco belga	12,452
1 Franco francese	126,09
1 Lira sterlina	1499,275
1 Marco germanico	156,68
1 Scellino austriaco	24,24
1 Escudo Port.	22,042
1 Peseta Sp.	8,962

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 103 Mod. 241 D.P. — Data: 2 settembre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Udine — Intestazione: Esposito Alberto — Titoli del debito pubblico: nominativi 5 — Capitale L. 130.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 giugno 1969

(4892)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Tor Chiaruccia », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 maggio 1969 il rag. Fernando Raffi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia agricola « Tor Chiaruccia », con sede in Roma, sciolta ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Gabriele Cavallari.

(5092)

Scioglimento della società cooperativa « Nuova Italia », con sede in Latina

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 maggio 1969 la società cooperativa « Nuova Italia », con sede in Latina, costituita per rogito Tosti-Croce in data 3 febbraio 1957, repertorio 2352, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Igino D'Erme.

(5093)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a quattro posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva speciale dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 giugno 1938, n. 1038, con cui è stato istituito in Roma l'Istituto di patologia del libro;

Veduto il regio decreto 13 settembre 1940 sul nuovo ordinamento dell'Istituto di patologia del libro di Roma;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 4450, che approva il regolamento dei concorsi per l'ammissione del personale dell'Istituto di patologia del libro di Roma;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, relativa al riordinamento dell'amministrazione centrale e di uffici dipendenti del Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativa all'ammissione della donna nei pubblici uffici;

Veduta la legge 5 marzo 1963, n. 367, relativa ai limiti di età per l'assunzione dei mutilati e invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate;

Veduta la legge 26 marzo 1965, n. 229, concernente l'esenzione a favore del personale militare dei limiti di età per la partecipazione a pubblici concorsi;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, concernente l'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Veduta la legge 15 novembre 1965, n. 1288, concernente provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per cause di servizio;

Veduta la legge 14 ottobre 1966, n. 851, concernente l'assunzione al lavoro dei mutilati, degli invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro, nelle amministrazioni dello Stato;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme;

Considerato che il presente bando è stato emanato tenendo presente, per quanto di ragione, i benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerate le vacanze nel ruolo del personale della carriera direttiva speciale dell'Istituto di patologia del libro e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a quattro posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva speciale dell'Istituto di patologia del libro di Roma e dei laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali, di cui due per il laboratorio di chimica, uno per il laboratorio di biologia e uno per il laboratorio di fisica.

La richiesta di partecipazione ad una delle specialità indicate esclude analoga richiesta di partecipazione alle altre due specialità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti che debbono essere uno per uno espressamente dichiarati nell'istanza di partecipazione al concorso, pena la esclusione dal concorso stesso:

A) aver conseguito una delle seguenti lauree: medicina o chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica, ingegneria in una delle università o istituti di istruzione universitaria della Repubblica;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30°. Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 367;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare o per gli assistenti volontari o per gli incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), ed *f*) possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

h) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le amministrazioni statali e per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

C) essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunziato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamento ostile contro lo Stato italiano, sono ammessi a' termini dell'art. 51 della Costituzione, a partecipare al concorso, salva la facoltà della amministrazione di eseguire i necessari accertamenti;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) avere l'idoneità fisica all'impiego;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

H) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego da una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Partecipazione di impiegati della carriera di concetto

Possono patercipare al predetto concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto, che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 4.

Termini per il possesso dei requisiti e per la presentazione dei titoli

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati

entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art 7, nei modi e nelle forme previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1964, n. 3 e del regolamento al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I titoli relativi alle riserve di posti e preferenze di cui all'art. 6 sono utili anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ma devono essere documentati entro il termine stabilito dall'articolo medesimo.

I titoli valutabili ai fini del concorso di cui all'ultimo comma dell'art. 10 debbono essere posseduti e documentati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta legale da L. 400 nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi, 25 - 00144 - EUR - Roma) entro le ore 12 del 60° giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Farà fede, in proposito, soltanto la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall'archivio della stessa Direzione generale.

Le domande che non pervengano nei modi e nei termini indicati o non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario del comune di residenza o da un notaio o da un cancelliere; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Art. 6.

Riserva di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenza nell'ammissione in carriera (art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi, 25 - 00144 - EUR - Roma) entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi, 25 - 00144 - EUR - Roma) sotto pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita. L'estratto può essere prodotto anche in copia notarile;

2) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, dell'appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura, etc.; e si impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalmente quello della residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso Stati diversi;

3) certificato, su carta ba bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego. Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 400 per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 400 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale di laurea rilasciato da una università o da un istituto di istruzione universitaria della Repubblica. Qualora l'istituto presso cui è stata conseguita la laurea non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele dell'atto o documento e che sia in regola con le disposizioni fiscali in vigore. Detta copia dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1958, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, nonchè, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

8) copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato ed i militari in servizio permanente presso le forze armate ed i corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) (per i militari), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), e 10) debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.
Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 9.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quello del titolo I, capo primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e del regolamento dei concorsi per l'ammissione del personale dell'Istituto di patologia del libro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 4450.

Art. 10.
Materie d'esame

Gli esami scritti ed orali si svolgeranno in Roma nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) risoluzione di un quesito su argomento relativo alle alterazioni delle materie librarie di un manoscritto, di un documento, di un incunabulo o di altro stampato pregevole ed al trattamento da usare per prevenirle e combatterle;

b) risoluzione di un quesito su argomento specifico relativo alla specializzazione del laboratorio cui si dovrà provvedere;

c) versione, a scelta del candidato, dall'inglese, dal francese o dal tedesco in italiano di un brano di prosa avente senso compiuto di 30-40 righe a stampa;

Prove orali:

A) *per il laboratorio di chimica*:

a) chimica delle materie scrittorie: papiro, pergamena, cellulosa, pelli per legature, adesivi, colori delle miniature e delle decolorazioni, inchiostri da scrivere, da stampa, policromia;

b) chimica dei processi fotografici e di fotoriproduzioni; e dei cuoi e procedimenti e mezzi preventivi e repressivi;

c) chimica delle alterazioni della carta, della pergamena e dei cuoi e procedimenti e mezzi preventivi e repressivi;

d) chimica delle adulterazioni (decoloranti, abrasivi, ricerca di emendamenti, rescrizioni, etc.);

e) disinfettanti e disinfestanti;

f) materie prime e vernici per scaffalature e arredamenti di biblioteche;

g) patologia e terapia del libro;

h) bibliologia e biblioteconomia;

i) elementi di ottica fisica, con particolare riferimento allo impiego di sorgenti luminose adatte allo studio e alla riproduzione di scritture alterate, di palinsesti, di scritture sotto macchia - tecnica delle riproduzioni fotostatiche con apparecchi orizzontali e verticali (foto riproduttori, microfilm, ecc.) - fotoincisioni;

l) elementi di tecnologia del libro - tecnologia della carta a mano e a macchina - metodi di misurazione (dinamometria, spessimetria, gualcimetria, grammatura, ecc.) - tecnologia della stampa e delle illustrazioni del libro.

B) *per il laboratorio di biologia*:

a) entomologia, con particolare riferimento alla conoscenza degli insetti nocivi al libro, ai documenti, alle biblioteche ed agli archivi;

b) microbiologia, con particolare riferimento alle specie microbiche nocive alle materie librarie;

c) interventi preventivi e repressivi;

d) elementi di bibliologia e biblioteconomia - storia della carta, del libro, della stampa e della legatura;

e) elementi di chimica libraria (analisi della carta, delle concie, degli inchiostri, dei colori).

Ricerche sui falsi e alterazioni - decolorazioni, adesivi, disinfezione e disinfestazione;

f) elementi di ottica fisica, con particolare riferimento allo impiego di sorgenti luminose adatte allo studio ed alla riproduzione di scritture alterate, di palinsesti, di scritture sottomacchia - tecnica per le riproduzioni fotostatiche con apparecchi orizzontali e verticali (fotoriproduttori, microfilm, ecc., fotoincisioni;

C) *per il laboratorio di fisica*:

a) fotografia;

b) microscopia e microfotografia;

c) colorimetria e fotometria;

d) spettroscopia e spettrografia - interpretazione degli spettrogrammi - analisi quantitativa spettrografica;

e) polarimetria;

f) tecnica dell'infrarosso, dell'ultravioletto e dei raggi X;

g) patologia e terapia del libro;

h) bibliologia e biblioteconomia;

i) elementi di chimica libraria (analisi della carta, delle concie, degli inchiostri, dei colori) - ricerche sui falsi e le alterazioni - decolorazioni - adesivi - disinfezione e disinfestazione;

l) elementi di tecnologia del libro - tecnologia della carta a mano e a macchina - metodi di misurazione (dinamometria, spessimetria, gualcimetria, grammatura, ecc.) - tecnologia della stampa e delle illustrazioni del libro.

Entro i limiti dei cinque decimi previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sono valutabili, per non oltre due decimi ciascuno, le seguenti categorie di titoli:

1) diplomi e certificati di particolari studi attinenti alle discipline proprie di ciascuno dei tipi di concorso;

2) pubblicazioni con particolare riguardo a quelle concernenti la patologia e la terapia del libro;

3) servizi prestati dal candidato nell'Istituto di patologia del libro, o per tirocinio fatto nel laboratorio dell'istituto stesso o in altri laboratori esistenti presso le biblioteche pubbliche statali, dimostrando di avere particolare attitudine ai lavori ed ai servizi dei laboratori stessi.

Detti titoli, per essere valutati, debbono essere posseduti tassativamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande *e debbono essere allegati alle domande stesse.*

Art. 11.
Graduatoria del concorso

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione totale.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.
Nomine dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 13.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego spetta durante il periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Sedi di assegnazione

I vincitori del presente concorso saranno assegnati in servizio presso una delle seguenti sedi:

Roma - Istituto di patologia del libro;
Firenze - Laboratorio di restauro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 luglio 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1969
Registro n. 35 *Pubblica istruzione, foglio n.* 349

(Schema della domanda da inviarsi su carta da bollo da L 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Piazza Marconi, 25 EUR - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . .) via . . n. . . codice di avviamento postale . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a quattro posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva speciale per l'Istituto di patologia del libro di Roma ed i laboratori di restauro delle biblioteche pubbliche statali, per l'impiego nel laboratorio di . . (1).

Ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) di avere riportato le seguenti condanne penali . . . (3);

d) di avere l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dall'impiego;

e) di aver adempiuto agli obblighi militari . .(4);

f) di essere in possesso del diploma di laurea in (5) . . rilasciato nell'anno accademico . dall'università o dall'istituto di istruzione universitaria di .

Il sottoscritto ha prestato i seguenti servizi come impiegato presso pubbliche amministrazioni (6).

Il sottoscritto fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (7)

Il sottoscritto intende sostenere la prova scritta obbligatoria di versione dalla lingua (8) .

Il sottoscritto allega i seguenti titoli . .

Il sottoscritto si impegna infine a raggiungere la sede di (9) . . . . . .

Roma, li

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (10)

---

(1) Indicare una sola specialità: o per il laboratorio di chimica, o per il laboratorio di biologia, o per il laboratorio di fisica.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver l'aspirante compiuto il 21° anno di età, dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(3) Questa dichiarazione va fatta da coloro che hanno riportato condanne penali, nel qual caso il candidato dovrà indicare la data di ciascun provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Specificare se si è già prestato servizio militare, ovvero se non si è prestato, perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare di quali diplomi di laurea di cui all'art. 2, lettera *A*), del bando di concorso il candidato è in possesso.

(6) Indicare le amministrazioni e i periodi di servizio prestati. Indicare le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(7) Indicare di quale requisito di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(8) Indicare se dal francese o dall'inglese o dal tedesco in italiano.

(9) Indicare in ordine di preferenza le sedi prescelte tra quelle indicate nell'art. 14 del bando di concorso.

(10) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4902)

Concorso a due posti di operaio specializzato in prova e a sette posti di operaio qualificato in prova nel ruolo del personale della carriera speciale degli operai di ruolo permanente dell'Istituto di patologia del libro di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 giugno 1938 n. 1038, con cui è stato istituito in Roma l'Istituto di patologia del libro;

Veduto il regio decreto 13 settembre 1940 sul nuovo ordinamento dell'Istituto di patologia del libro di Roma;

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264, relativa al riordinamento della amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici;

Veduta la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Veduta la legge 9 febbraio 1963, n. 66, relativa all'ammissione della donna nei pubblici uffici;

Veduta la legge 5 marzo 1963, n. 367, relativa ai limiti di età per l'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate;

Veduta la legge 26 marzo 1965 concernente l'esenzione a favore del personale militare dei limiti di età per la partecipazione a pubblici concorsi;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa;

Veduta la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Veduta la legge 1° marzo 1968, n. 208, relativa all'ampliamento degli organici del personale appartenente agli istituti dipendenti della Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura;

Considerate le vacanze nel ruolo del personale della carriera speciale degli operai di ruolo permanente dell'Istituto di patologia del libro di Roma;

Considerato che il presente bando è stato emanato tenendo presente, per quanto di ragione, i benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il seguente concorso a posti di operaio in prova nel ruolo del personale della carriera speciale degli operai di ruolo permanente dell'Istituto di patologia del libro di Roma:

1ª *categoria*: *operai specializzati*:

due posti, ripartiti per le qualifiche di mestiere sottoindicate:

un posto per legatore di libri (operaio specializzato);

un posto per falegname stipettaio (maestro);

2ª *categoria*: *operai qualificati*:

sette posti, ripartiti per le qualifiche di mestiere sottoindicate:

tre posti per legatori di libri (operaio qualificato);

due posti per fotografi (operaio qualificato);

un posto di meccanico (operaio qualificato);

un posto di falegname (operaio qualificato).

La richiesta di partecipazione ad una delle categorie o per una delle qualifiche di mestiere sopraindicate esclude analoga richiesta di partecipazione all'altra categoria e per le altre qualifiche di mestiere.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione a detto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria, o quanto meno aver conseguito la licenza della 5ª elementare in base alle precedenti disposizioni;

B) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 35° salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

C) essere cittadino italiano.

Gli italiani non appartenenti alla Repubblica, che non abbiano volontariamente rinunciato alla cittadinanza italiana e non abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti ostili contro lo Stato italiano sono ammessi ai termini dell'art. 51 della costituzione, a partecipare ai concorsi salva la facoltà dell'amministrazione di eseguire i necessari accertamenti;

D) aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) avere l'idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

G) avere il godimento dei diritti politici.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nello art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e che siano stati destituiti; espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *B*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni di cui alle lettere suddette possono cumularsi, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

g) fino a 40 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

i) fino a 55 anni per i mutilati o invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età:

per coloro che già rivestono la qualifica di impiegati o di operai di ruolo dello Stato;

per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo in detti Corpi.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 400 nei termini tassativamente indicati dall'allegato schema e dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 EUR - 00144 - Roma, entro le ore 12 del 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposta sulla medesima dal Ministero.

Le domande che pervengano al Ministero - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio, o che non si attengano rigorosamente alle formalità prescritte dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non saranno prese in considerazione.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del comune di residenza. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Riserve di posti e preferenze

I concorrenti che avranno superato la prova d'esame di cui al successivo art. 6 e che sono in possesso dei requisiti che danno titolo di precedenza o di preferenza nell'ammissione in carriera (art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Div. III, piazza Marconi, 25 EUR - 00144 - Roma, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aver superato la prova d'arte o esperimento pratico i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 6.

Materie d'esame

I candidati ammessi al concorso per posti di operaio specializzato o qualificato saranno sottoposti, a norma dell'art. 5, primo comma, n. 1, della legge 5 marzo 1961, n. 90, ad una prova d'arte o ad un esperimento pratico, a seconda della qualifica richiesta per i posti da coprire nelle categorie 1ª e 2ª.

Detta prova d'arte o esperimento pratico si svolgerà nella sede dell'Istituto di patologia del libro di Roma, nei giorni e nelle ore che verranno tempestivamente comunicati ai candidati ammessi.

La prova o l'esperimento anzidetto non si intendono superati se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 7/10 per i candidati alla prima categoria e di 6/10 per i candidati alla 2ª categoria.

Art. 7.

Graduatoria dei concorsi

Le graduatorie generali di merito dei candidati giudicati idonei saranno formate, per ciascuna categoria e per ciascuna qualifica di mestiere, in base alla votazione riportata nella prova d'arte

o esperimento pratico di cui al precedente art. 6, tenuto conto dei titoli di precedenza o preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e già richiamato dall'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Graduatoria dei vincitori

Le graduatorie dei vincitori saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni, a' termini dell'art. 9, terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Le graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina ad operai di ruolo e saranno successivamente pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere la prova d'arte o esperimento pratico i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 10.

Commissione giudicatrice

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei candidati sarà nominata con decreto ministeriale apposita commissione giudicatrice composta da un funzionario di carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, che la presiede, dal direttore dell'Istituto di patologia del libro e da altri tre membri scelti tra persone particolarmente esperte per la fotografia, la meccanica e la falegnameria.

Art. 11.

Le spese di viaggio e di soggiorno che i concorrenti dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi a prova d'arte o ad esperimento pratico, sono a carico dei concorrenti stessi.

Art. 12.

Presentazione documenti di rito

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III, piazza Marconi, 25 EUR - 00144, Roma) sotto pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato di nascita. L'estratto può essere prodotto anche in copia notarile;

2) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione è cittadino italiano. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica debbono dimostrare la loro italianità con attestati che tengano particolarmente conto della discendenza da generazioni italiane, dell'appartenenza a determinate regioni notoriamente abitate da gente generalmente ritenuta italiana, nonchè delle tradizioni, dei costumi, della lingua e dei dialetti, della cultura, etc.; e si impegnino ad osservare gli stessi doveri degli altri pubblici dipendenti, tra cui principalissimi quello della residenza e quello di non cumulare gli impieghi presso Stati diversi;

3) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che l'aspirante all'assunzione gode di diritti politici. Per i minori di anni 21 il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso di detto godimento;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal semplice certificato penale;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica ad assolvere tutte le mansioni previste dal lavoro e dal servizio. Il certificato medico dovrà inoltre attestare che il candidato si è sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato dovrà attestare che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre;

6) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare in bollo da L. 400 per i militari in servizio o in congedo, per i militari in congedo illimitato provvisorio (cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classe già chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale, o durante la prestazione del servizio alle armi). I rivedibili e riformati dalle commissioni di leva o gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), dovranno rispettivamente presentare un certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato su carta da bollo da L. 400 dai sindaci e vistato, per conferma, dai commissari di leva. Il foglio di congedo illimitato, assoluto e provvisorio, non può sostituire il documento militare richiesto;

7) diploma originale attestante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria o, in via subordinata di licenza della quinta elementare in base alle precedenti disposizioni. Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale. In luogo dei suddetti documenti i candidati potranno produrre una copia dei medesimi, in carta da bollo da L. 400, autenticata da un notaio;

8) copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione cui l'aspirante appartiene, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali;

9) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo. Tale documento dovrà essere prodotto da coloro che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I candidati che siano impiegati di ruolo organico di ruolo aggiunto alle dipendenze dello Stato e i militari in servizio permanente presso le forze armate e i Corpi di polizia si limiteranno a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) (per i militari), 7) e 8).

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 13.

Nomine dei vincitori

A norma dell'art. 5, comma terzo, della legge 5 marzo 1961, n. 90, i vincitori conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro

con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi spetta anche durante il periodo di prova, il trattamento economico di cui all'art. 16 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 15.

I candidati dichiarati vincitori saranno destinati in servizio presso i laboratori dell'Istituto di patologia del libro di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 luglio 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1969
Registro n. 35 *Pubblica istruzione, foglio n.* 350.

(Schema di domanda da redigere
su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III - Piazza Marconi, 25 - E.U.R. 00144 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . .
(provincia di . . . .) e residente in . . . . .
(provincia di . .) via . . n. .
Codice avviamento postale . ., chiede di essere ammesso al concorso a posti di operaio in prova di . . . . (1) categoria per la seguente qualifica di mestiere . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

a) essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .;

c) di aver riportato le seguenti condanne penali (3). . . . .;

d) di avere l'idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) di aver adempiuto agli obblighi militari (4);

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio (5) . .;

Il sottoscritto ha prestato i seguenti servizi come impiegato, oppure, come operaio presso pubbliche amministrazioni (6);

Il sottoscritto fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (7) . .;

Il sottoscritto s'impegna infine a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, la sede dell'Istituto di patologia del libro di Roma.

data . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (8)

---

(1) Specificare la categoria e la qualifica di mestiere.

La richiesta di partecipazione ad una delle categorie e per le qualifiche di mestiere, esclude analoga richiesta di partecipazione all'altra categoria e per le altre qualifiche di mestiere.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi. In caso di mancata iscrizione per non aver l'aspirante compiuto il 21° anno di età dovrà altresì indicare che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso del godimento dei diritti politici.

(3) Questa dichiarazione va fatta da coloro che hanno riportato condanne penali, nel qual caso il candidato dovrà indicare la data di ciascun provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Specificare se si è già prestato servizio militare, ovvero se non si è prestato, perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare di quale titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera *A*) del bando di concorso, il candidato è in possesso.

(6) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestato. Indicare inoltre le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego.

(7) Indicare di quale requisito di cui all'art. 3 del bando di concorso si è eventualmente in possesso.

(8) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco del comune di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

(4904)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, con il quale sono stati determinati gli stipendi spettanti al personale statale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione, posseggano i requisiti seguenti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze economico-marittime, rilasciato dall'Istituto navale universitario di Napoli, o in scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto dell'Amministrazione dello Stato che non siano in possesso di diploma di laurea, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non superiore ai trentadue anni, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti.

d) buona condotta.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

e) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e sottoscritte dall'aspirante, debbono essere indirizzate al Ministero della marina mercantile, Direzione generale degli affari generali e del personale, e debbono pervenire al Ministero stesso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente

decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine, non saranno accolte.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, qualora abbia superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) il titolo di studio posseduto;

3) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di equiparazione;

4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) se e quali condanne penali abbia riportato (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale). La dichiarazione deve essere resa, anche se negativa;

6) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari:

7) se e quali servizi abbia prestato come impiegato presso pubbliche amministrazioni, e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. La dichiarazione deve essere resa, anche se negativa;

8) le prove facoltative di lingue estere che intende sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 4 lettera *b*);

9) il preciso recapito, al quale saranno inviate le comunicazioni del Ministero.

La firma in calce alla domanda di ammissione dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) prove obbligatorie:
1) tre prove scritte;
2) una prova orale;

b) prove facoltative:
prova, scritta e orale, di lingue estere, limitata alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto.

Art. 5.

La commissione esaminatrice da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un magistrato amministrativo o ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Occorrendo alla commissione verranno aggregati uno o più membri aggiunti per le prove di lingue estere.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art. 7.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da notaio;

2) carta d'identità personale;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) libretto ferroviario personale o tessera personale di riconoscimento, per coloro che siano dipendenti statali.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

La graduatoria di merito tra i concorrenti sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, in base anche ai diritti di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente un certificato, dal quale, però, risulti espressamente che sostituisce a tutti gli effetti il titolo di studio originale, fermo restando l'obbligo di presentare il diploma originale o copia autentica di esso, appena il titolo venga rilasciato;

2) estratto dell'atto di nascita. Coloro che fruiscono della elevazione del limite massimo di età, o dell'esenzione del limite stesso, debbono presentare, altresì, il documento comprovante il diritto al beneficio;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante l'idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego. In detto certificato deve essere indicato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che il concorrente abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali e copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa, o certificato di esito di leva per i riformati o certificato di iscrizione nelle liste di leva per gli appartenenti a classe non ancora chiamata alle armi;

8) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati o dai vedovi con prole.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'amministrazione dello Stato possono limitarsi a produrre, entro lo stesso termine e con le stesse modalità i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è sufficiente un certificato, dal quale, però, risulti espressamente che sostituisce a tutti gli effetti il titolo di studio originale, fermo restando l'obbligo di presentare il diploma originale o copia autentica di esso appena il titolo venga rilasciato;

b) certificato medico in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo;

c) copia integrale dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, aggiornata a data posteriore a quella di ricevimento della relativa richiesta.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 6) e 7) un certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale.

I documenti che perverranno al Ministero della marina mercantile dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 9 e 10, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati tramite ufficio, non saranno presi in considerazione.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per la durata di sei mesi con lo stipendio annuo lordo di L. 1.145.800 (ex coeff. 229 - stipendio iniziale) e con le competenze accessorie previste dalle vigenti disposizioni.

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina in ruolo, nella qualifica di consigliere di 3ª classe. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1969

Il Ministro: Lupis

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1969
Registro n. 3 *Marina mercantile, foglio n.* 56.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte
(durata massima otto ore)

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1) diritto costituzionale e amministrativo;
2) diritto privato;
3) diritto della navigazione.

Prova orale
(durata massima ore una)

La prova orale verte sulle materie che sono oggetto delle prove scritte sulle seguenti:

1) economia politica e scienze delle finanze;
2) diritto internazionale pubblico e privato;
3) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
4) nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Prova facoltativa di lingue estere

Prova scritta
(durata massima ore tre per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza il vocabolario e grammatica.

Prova orale
(durata massima: 15 minuti per ogni lingua)

Per la prova facoltativa di lingue estere, l'esame orale consisterà nella lettura e nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato è in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatamente il brano letto, nonchè di esprimersi correttamente nella lingua estera.

Il Ministro: Lupis

(5112)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami per un posto di applicato amministrativo in prova del personale non statale della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale del 21 dicembre 1967, con la quale vengono determinate le norme che regolano l'assunzione ed il trattamento del personale non statale;

Vista la propria delibera n. 6 del 20 febbraio 1969, adottata a seguito di mandato deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 25 ottobre 1968, con la quale si è ritenuto necessario di bandire un concorso per il conferimento di un posto di applicato amministrativo in prova;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per un posto di applicato amministrativo in prova del personale non statale.

Art. 2

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in una scuola media statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;
2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;
3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;
4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) avere compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Tale limite massimo di età può essere elevato nei casi e nelle misure previsti dalle vigenti disposizioni. Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni in loro favore circa il limite massimo di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della Stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì dichiarare in base a quali dei titoli previsti dalle leggi possano essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 4 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati e invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso, purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 3, punto 5) sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

d) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

f) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952 n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) e *f*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *f*) e *g*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 7, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *f*) del precedente art. 7, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 9.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 6 e 7 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 10.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che ai sensi dell'articolo 128, secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 11.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della Stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore della Stazione sperimentale e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Componimento di italiano.

Prova pratica di dattilografia:

Il candidato dovrà scrivere a macchina un brano di lingua italiana sotto dettatura alla velocita di circa 180 battute al minuto; inoltre dovrà copiare un secondo brano con velocità libera. La durata di quest'ultima prova è di 10 minuti. Il candidato che terminerà la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore potrà, al fine di dare prova di velocità, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Prova orale:

Aritmetica elementare: prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Frazioni ordinarie e decimali. Numeri complessi. Rapporti e proporzioni. Interesse e sconto.

Art. 13.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la sede della Stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova pratica e della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della Stazione sperimentale stessa.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso le minute.

Art. 16.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi, in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel bollettino della Stazione sperimentale.

Art. 17.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di applicato amministrativo in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coefficiente 157 del personale civile dello Stato.

La nomina ad applicato amministrativo effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la Stazione sperimentale.

Milano, addì 22 aprile 1969

Il presidente: Nodari

(5065)

Concorso per esami per un posto di segretario in prova del personale non statale della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano.

IL PRESIDENTE

DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale del 21 dicembre 1967, con la quale vengono determinate le norme che regolano l'assunzione e il trattamento del personale non statale;

Vista la propria delibera n. 5 del 20 febbraio 1969, adottata a seguito di mandato deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 25 ottobre 1968 con la quale si è ritenuto necessario di bandire un concorso per il conferimento di un posto di segretario in prova;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per un posto di segretario in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma di qualifica per segretari di azienda o addetti alle segreterie di azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato, pareggiati, o legalmente riconosciuti.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano ;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) avere compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32. Tale limite massimo di età può essere elevato nei casi e nelle misure previsti dalle vigenti disposizioni Si prescinde dal limite massimo di età sopraindicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle disposizioni in loro favore circa il limite massimo di età dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da lire 400, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della Stazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dalla legge possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 4 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osserveranno le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti ed assimilati, dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, delle vedove ed orfani di guerra, dei figli dei mutilati e invalidi di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dei decorati al valore militare, dei coniugati con o senza prole, dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Ogni altra qualità, che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante l'esibizione di documenti idonei.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso, purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo 3, punto 5, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

d) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni casto è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400;

f) certificato medico in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dallo ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue pervisto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei suoi compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *f*) e *g*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 7, non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) e *f*) del precedente art. 7, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 9.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti artt. 6 e 7 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 10.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 11.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della Stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice-direttore della Stazione sperimentale, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, da un professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e da un membro del consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, in una prova pratica ed in una prova orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

Componimento di italiano.

Versione dall'italiano in inglese di un brano tecnico-commerciale e versione dall'inglese in italiano di un brano tecnico-commerciale.

Prova pratica di dattilografia:

Il candidato dovrà scrivere a macchina un brano di lingua italiana sotto dettatura alla velocità di circa 180 battute al minuto; inoltre dovrà copiare un secondo brano con velocità libera. La durata di quest'ultima prova è di 10 minuti. Il candidato che terminerà la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore potrà, al fine di dare prova di velocità, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

Prova orale:

Materie delle prove scritte.

Art. 13.

Gli esami avranno luogo a Milano, presso la sede della Stazione sperimentale.

La data delle prove scritte sarà stabilita con provvedimento del presidente; quella della prova pratica e della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

Le date verranno comunicate ai candidati ammessi non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse.

La Stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Stazione sperimentale stessa.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per le prove scritte saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nelle prove scritte.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal punteggio riportato nella prova pratica e da quello riportato nella prova orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione e sarà pubblicata nel bollettino della Stazione sperimentale.

Art. 17.

Il vincitore del concorso, con provvedimento del presidente, sarà assunto con la qualifica di segretario in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale ex coeff. 202 del personale civile dello Stato.

La nomina a segretario effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la Stazione sperimentale.

Milano, addì 22 aprile 1969

Il presidente: NODARI

(5066)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di un membro aggiunto alla commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1968, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1969, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che occorre aggregare alla commissione giudicatrice del concorso, di cui trattasi, un membro aggiunto per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

L'insegnante Martini prof.ssa Maria, ordinaria di lingua e letteratura tedesca presso l'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma, è aggregata alla commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca.

Al predetto membro aggiunto saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1969

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1969
Registro n. 11 Interno, foglio n. 148

(4999)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a cinquantatre posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Nel 2° supplemento al Bollettino Ufficiale del Ministero P. T., n. 16 del 1° giugno 1969, parte 2ª, è pubblicato il decreto ministeriale n. 32060, in data 19 febbraio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1967.

(5096)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria definitiva del concorso per esame a trenta posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile (tabella G).

Nel 5° Bollettino ufficiale — parte seconda — del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dell'11 febbraio 1969, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 2 agosto 1968, n. 2033, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1968, registro n. 56, foglio n. 399, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori ed idonei del pubblico concorso per esame a trenta posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile (tab. G), dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 1° marzo 1965, n. 1551.

(5097)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso a centottantaquattro posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Supplemento straordinario n. 9 al Bollettino Ufficiale n. 5 del mese di maggio 1969, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 12 giugno 1969 il decreto ministeriale 1° aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1969, registro n. 17 Finanze, foglio n. 209 che approva la graduatoria generale di merito del concorso per esami a centottantaquattro posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1967.

(5519)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a venticinque posti nelle prime tre qualifiche del ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, carriera di concetto, riservato al personale degli istituti o stazioni di sperimentazione agraria.

In data 9 maggio 1969 sono stati pubblicati nel supplemento n. 5 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1968.

(5168)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.